



Comune di Gubbio

Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
C.Fisc. P.I. 00334990546

Tel. 075 92371 - Fax 075 9275378
Internet: www.comune.gubbio.pg.it
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 19.12.2017

INDICE

CAPO I		DISPOSIZIONI GENERALI		
ART. 1		OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG.	3
ART. 2		CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	PAG.	3
ART. 3		MAGGIORAZIONE STAGIONALE PER RILEVANTI FLUSSI TURISTICI	PAG.	3
ART. 4		CATEGORIE DELLE LOCALITA'	PAG.	3
ART. 5		TARIFFE	PAG.	3
ART. 6		IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG.	4
ART. 7		GESTIONE IN CONCESSIONE	PAG.	4
CAPO II		IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'		
ART. 8		DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	PAG.	4
ART. 9		PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	PAG.	5
ART. 10		SOGGETTO PASSIVO	PAG.	5
ART. 11		MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	PAG.	6
ART. 12		PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI	PAG.	6
ART. 13		AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITA'	PAG.	6
ART. 14		PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG.	7
ART. 15		RIDUZIONE DELL'IMPOSTA	PAG.	7
ART. 16		ESENZIONE DALL'IMPOSTA	PAG.	8
ART. 17		DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA	PAG.	8
ART. 18		PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI	PAG.	9
ART. 19		DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE	PAG.	9
ART. 20		PUBBLICITA' LUMINOSA SUI VEICOLI	PAG.	9
ART. 21		PUBBLICITA' ORDINARIA	PAG.	9
ART. 22		PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	PAG.	9
ART. 23		PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	PAG.	10
ART. 24		PUBBLICITA' VARIA	PAG.	10
CAPO III		DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
ART. 25		SERVIZIO OBBLIGATORIO	PAG.	11
ART. 26		DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	PAG.	11
ART. 27		RIDUZIONI DEL DIRITTO	PAG.	12
ART. 28		ESENZIONI DAL DIRITTO	PAG.	12
ART. 29		MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	PAG.	12
ART. 30		AFFISSIONI D'URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE	PAG.	13
ART. 31		RESTITUZIONI RISCOSSIONI INDEBITE	PAG.	14
CAPO IV		SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE		
ART. 32		SANZIONI TRIBUTARIE	PAG.	14
ART. 33		SANZIONI AMMINISTRATIVE	PAG.	14
CAPO V		PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI		
ART. 34		TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	PAG.	15
ART. 35		PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	PAG.	15
CAPO VI		DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
ART. 36		NORME DI RINVIO	PAG.	16
ART. 37		ENTRATA IN VIGORE	PAG.	16
ART. 38		ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	PAG.	16
ALLEGATO	A		PAG.	17

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Gubbio nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e ss.mm.ii., nel Regolamento per l'installazione di mezzi pubblicitari – modifiche ed integrazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 16/03/2004 e nel Regolamento per la qualificazione dello spazio urbano e del pubblico ornato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 25/11/2016.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.2016, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 31.922 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal D.Lgs. 507/1993 per i Comuni classificati in classe III.

ART. 3
MAGGIORAZIONE STAGIONALE PER RILEVANTI
FLUSSI TURISTICI

Nel Comune di Gubbio, in relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano in modo particolare nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre, le tariffe per la pubblicità di cui all'art. 12, comma 2; all'art. 14, comma 2,3,4 e 5 ed all'art. 15 del D.Lgs. 507/1993, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le tariffe per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19 dello stesso decreto, sono maggiorate nel limite massimo del 50 per cento.

ART. 4
CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Gubbio è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza.
2. Nelle località e strade comprese nella Categoria Speciale elencate nell'allegato "A" la tariffa dell'imposta sulla pubblicità e quella del diritto sulle pubbliche affissioni commerciali è maggiorata del 50 per cento rispetto alla tariffa normale.
3. La superficie complessiva della categoria speciale rientra nel limite massimo del 35 per cento stabilito dal D.Lgs. 507/93, mentre la superficie degli impianti collocati in tale categoria non supera il 50 per cento di quella complessiva, pertanto inferiore al limite massimo della metà stabilito dal D.Lgs. 507/93.

ART. 5 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate annualmente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno medesimo.
2. In caso di mancata approvazione nel suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno così come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.

ART. 6 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa con proprio atto un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la sottoscrizione delle richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento e rettifica e la disposizione dei rimborsi.
2. Il funzionario responsabile redige ogni anno una relazione dettagliata dell'attività svolta dal suo ufficio che deve essere consegnata all'Assessore ed al Dirigente alle Finanze entro il mese di gennaio successivo.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario.

ART. 7 GESTIONE IN CONCESSIONE

1. L'Ente, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio all'azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera C, della legge 08.06.90, n. 142 ovvero ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs 507/1993.
2. Il Servizio Tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 8 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. Si definisce **insegna di esercizio** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea

struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta.

4. Si definisce **sorgente luminosa** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce **cartello** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si definisce **striscione, locandina e stendardo** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce **impianto pubblicitario di servizio** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce **impianto di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 9 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulla pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs 507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

ART. 12
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI O AREE COMUNALI

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

ART. 13
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICITA'

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o la collocazione degli strumenti pubblicitari, così come la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento per la Qualificazione dello Spazio Urbano e del Pubblico Ornato.
Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1, quali, a titolo puramente esemplificativo:
 - a. pubblicità, anche sonora effettuata con veicoli ed altri strumenti similare;
 - b. pubblicità relativa a vendite, locazioni e promozioni per attività commerciali su stabili limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili e comunque con una durata massima non superiore complessivamente ad un anno;

c. pubblicità su ponteggi di cantiere limitatamente alla durata di mesi tre, con esclusione del centro storico, rinnovabili e comunque con una durata massima non superiore complessivamente ad un anno;

d. pubblicità temporanea in occasione di esposizioni campionarie, fiere o altre manifestazioni;

e. striscioni, locandine, stendardi provvisori per la durata della manifestazione e in ogni caso non superiore a trenta giorni;

l'autorizzazione è sostituita dalla quietanza di pagamento dell'imposta, previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale da richiedere almeno quindici giorni prima dall'inizio della pubblicità fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico laddove necessario.

3. Per la pubblicità effettuata all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici, stadi ed impianti sportivi in genere purché non in vista da strade l'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento
4. Prima di iniziare o variare la pubblicità il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 nel modello approntato dal Comune, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi da cui derivi un diverso ammontare d'imposta.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento

ART. 14

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere eseguito entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Gubbio anche in caso di affidamento in concessione del servizio.
3. Per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni; l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.

ART. 15

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 507/1993 la tariffa è ridotta alla metà nei seguenti casi:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 16
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività' negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività' svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività' esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - h. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso
2. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 17
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità:
dal lunedì al venerdì di ogni settimana
dalle ore 09.00 alle ore 12.00
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
2. La pubblicità sonora è vietata in qualsiasi giorno e ora nel centro storico.
3. E' altresì sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, case di cura o di ricovero e per scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

ART. 18
PUBBLICITA' CON LANCIO DI MANIFESTINI

1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può aver luogo nel centro storico, zona compresa nel perimetro delimitato a sud dalle mura urbane e a nord dalla Porta di S. Ubaldo, nonché nelle seguenti vie: Viale della Rimembranza, Via del Teatro Romano e Via Campo di Marte.
2. E' vietata, altresì, l'apposizione in qualsiasi forma su autoveicoli di manifestini o altro materiale pubblicitario nel centro storico, come sopra individuato, ad eccezione di Piazza Quaranta Martiri.

ART. 19
DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

ART. 20
PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

La pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992.

ART. 21
PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' quella ordinaria.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1, che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ordinaria.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzata, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento.
5. Per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.

ART. 22
PUBBLICITA' EFFETTUTATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al presente articolo comma 6.
3. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tabella:
 - a. autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
 - b. autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
 - c. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
6. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.
7. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
8. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 23

PUBBLICITA' EFFETTUTATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa prevista per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi, pubblicità temporanea, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista al comma 1.
3. Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dall'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuate con proiezioni luminose.
5. Qualora la sopradetta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 24

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari alla tariffa prevista per la pubblicità ordinaria per la fascia da 0 mq a 5.50 mq di categoria normale o speciale a seconda della zona di esposizione.

2. Per l'autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione ad esporre tale pubblicità e per le sue caratteristiche si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per la qualificazione dello spazio urbano e del pubblico ornato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 25/11/2016.;
3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa prevista per la pubblicità effettuata con aeromobili.
4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari alla metà di quella prevista per la pubblicità con aeromobili.
5. Per l'effettuazione della pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa prevista per la pubblicità effettuata con distribuzione di manifestini
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, si applica una specifica tariffa in categoria normale se la pubblicità è effettuata a mezzo veicolo circolante o da posto fisso nelle zone di categoria normale; una specifica tariffa in categoria speciale se la pubblicità è effettuata da posto fisso nelle zone di categoria speciale.

CAPO III **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

ART. 25 **SERVIZIO OBBLIGATORIO**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio a cura del Comune per l'affissione di manifesti e di qualunque materiale contenenti comunicazioni di carattere istituzionali e sociali o comunque privi di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 26 **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente: per i primi 10 giorni € 1,24, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,38;
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio mediante versamento del dovuto su conto corrente postale intestato al Comune di Gubbio anche in caso di affidamento in concessione del servizio.
8. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni del presente articolo.

ART. 27

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

ART. 28

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 29

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico timbrato dal Comune.
2. In detto registro dovranno essere annotate in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza oltreché la data di effettiva uscita dei manifesti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni

dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non invia i manifesti richiesti nei due giorni successivi alla richiesta.
9. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
10. Nell'ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
11. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro riportante, oltre all'indicazione dello stesso ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione.
12. Le Commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
13. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
14. I manifesti del Comune o di altre autorità e pubbliche amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

ART. 30

AFFISSIONI D'URGENZA FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82; per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
2. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutesi nella giornata festiva o prefestiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva o prefestiva dalle Agenzie Funebri o altri interessati negli appositi spazi riservati a tali tipo di manifesti. In tal caso detti soggetti dovranno provvedere nel primo giorno feriali successivo a denunciare l'avvenuta affissione provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione.

ART. 31
RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute per il pagamento dell'imposta di pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni mediante apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura stabilita dalla legge a decorrere dalla data del pagamento indebito.
3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 180 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.
4. Non si provvede alla restituzione di quanto erroneamente pagato se di importo inferiore al minimo stabilito dalla legge.
5. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.
6. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

CAPO IV
SANZIONI TRIBUTARIE E AMMINISTRATIVE

ART. 32
SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte nei termini stabilita dalla legge se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione

ART. 33
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune e' tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone

menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai risposabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO V

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 34

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Gli impianti pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento per la qualificazione dello spazio urbano e del pubblico ornato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 25/11/2016.
2. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/1993 che attualmente è pari a mq 576.
3. La quantità e la distribuzione nel territorio degli impianti per la pubblicità esterna è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale delle attività economiche.

ART. 35

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Gubbio in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Il comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario per ogni causa di pubblico interesse, ha altresì la facoltà di provvedere allo spostamento degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento per esigenze di servizio.
3. Il piano generale degli impianti Pubblicitari definisce gli impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni ripartendolo, ai sensi del D.Lgs. 507/1993 come appresso indicato:
 - a) 20% della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
 - b) 75% destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;
 - c) 5% è destinata all'affissione di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati.

4. La ripartizione di cui sopra può essere rideterminata ogni anno con apposito provvedimento deliberativo qualora si verificano effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibrio delle superfici precedentemente assegnate.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel regolamento, o dalle norme alle quali lo stesso fa espresso rinvio, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge ed i regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'albo pretorio ed entra in vigore dal 01/01/2018.

ART. 38 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 12/10/1995 e ss.mm.ii.

ALLEGATO “A”

ELENCO DELLE LOCALITÀ E VIE DEL COMUNE DI GUBBIO CLASSIFICATE DI CATEGORIA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE.

- S.S. 219
Dal km 26,000 al km 22,000 in particolare le frazioni di Raggio – Casamorcina – Semonte.
- S.S. 298
Nel particolare le vie: Via Assisana, Via Europa, Via Perugina. Dal centro di Gubbio alla fine della frazione Ponte d'Assi limite è il km 17,000 verso Assisi.
- Frazione Ponte d'Assi
150 metri lineari su Via di Case Olmi partendo dall'incrocio con la S.S. 298, da tale limite (150 ml dall'incrocio) con una linea perpendicolare alla S.S. 298 si chiude un triangolo tutto ricadente in categoria speciale.
- Via Beniamino Ubaldi
- Piazza Martiri Umbri della Resistenza
- Via Paruccini
Dal limite del sottopasso della variante della S.S. 219 fino all'incrocio con Via Leonardo da Vinci.
- Via Leonardo da Vinci
- Via del Teatro Romano
- Via Matteotti
- Via Campo di Marte
- Via di Porta Romana
Dal limite con Viale della Rimembranza e Largo Torricelli fino alla fine della verso il limite esterno del centro abitato.
- Frazione Padule
Nel particolare la parte della ex statale meglio indicata come Via Castel d'Alfiolo nei limiti della frazione e parte della S.P. 24 meglio indicata come Via degli Artigiani dal limite del sottopasso della variante della S.S. 219 fino all'incrocio con la citata Via Castel d'Alfiolo.